



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

SETTORE VII - Area Urbanistica

Piazza Marconi - C.A.P. 74013

Tel. 099 8290262 - Fax.099 8290289

E-mail: e.venneri@comune.ginosa.ta.it

Pec: suap.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Cod. Fisc.: 80007530738

P.IVA: 00852030733

Provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

(ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n.59 e s.m.i.)

A.U.A. n. 01 del 30/10/2014

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Premesso che:

- a) La realizzazione di impianti produttivi relativi a tutte le attività di produzione beni e servizi rientrano nella competenza dei SUAP, ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. ;
- b) Il provvedimento di autorizzazione unica ambientale, già adottato dall'Ente competente, ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013 e s.m.i. , è rilasciato dal SUAP competente per territorio;
- c) Che in data 07/05/2014 la società BLUSERENA SPA, via Carlo Maresca n.12 – 65016 Montesilvano (PE), ha formulato istanza di AUA al Suap del Comune di Ginosa;
- d) Il Comune di Ginosa, il 14/05/2014, ha inoltrato la richiesta di A.U.A. alla Provincia di Taranto in qualità di Autorità competente, ai sensi del DPR 59/2013 e s.m.i. , al fine dell'adozione del relativo provvedimento;
- e) Che la Provincia di Taranto, con Determina Dirigenziale n. 1119 del 08/08/2014 Reg. Gen. e n. 66 del 31/07/2014 Reg. Sett. , ha adottato il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in corso idrico superficiale, rivenienti dalle superfici afferenti il Villaggio Turistico denominato "TORRESERENA VILLAGE", sito in località "Torre Mattoni" in Marina di Ginosa (TA), della durata di 15 anni.

Considerato che:

- f) La Provincia di Taranto ha notificato il provvedimento di adozione dell' A.U.A. al Comune di Ginosa al fine del relativo rilascio alla società istante, secondo quanto disposto dal DPR 59/2013 e s.m.i. ;

Visti:

- g) I pareri, nulla osta o atti autorizzativi endoprocedimentali ed in particolare quelli rilasciati dall'Autorità di Bacino della Puglia, dalla ASL Ta/1 servizio SISP, dalla Regione Puglia-Struttura tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Taranto;
- h) La Determinazione dirigenziale della Provincia di Taranto di adozione dell' A.U.A. , in premessa richiamata;
- i) La documentazione tecnica afferente la domanda inoltrata dalla società BLUSERENA SPA ed agli atti d'ufficio;

Visto il DPR 7 Settembre 2010, n.160 e ss.mm.ii. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unica per le Attività Produttive;

Vista la normativa di settore ed in particolare il DPR 59/2013 e s.m.i. ;

RILASCIATA

Alla ditta **BLUSERENA SPA** il Provvedimento Finale di **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per lo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento in corso idrico superficiale rivenienti dalle superfici afferenti il villaggio turistico denominato "Torreserena Village" sito in località Marina di Ginosa (TA), della durata di 15 anni, in conformità alla Determina Dirigenziale adottata dalla Provincia di Taranto n. 1119 del 08/08/2014, che si allega alla presente facendone parte integrale e sostanziale;

STABILISCE

- a) Che il rilascio della suddetta A.U.A. è condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto di cui al punto precedente;
- b) Di notificare il presente atto alla ditta **BLUSERENA SPA** con sede in via Carlo Maresca n.12 – 65016 Montesilvano (PE);
- c) Di trasmettere il presente provvedimento anche ai sottoelencati Enti al fine dei compiti di vigilanza e controllo di competenza, così come prescritto dalla Provincia di Taranto nella determinazione dirigenziale n. 1119/2014 in premessa richiamata:

- 1. Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Taranto;
- 2. A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
- 3. Polizia Provinciale di Taranto – Sezione Ambiente;
- 4. Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – NOE di Lecce;
- 5. Comando Provinciale G. di F. di Taranto.

- d) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente: <http://www.ginosa.gov.it/>.

Il Responsabile VII Settore Urbanistica e SUAP
(Arch. Cosimo KENNERI)



[Handwritten signature of Arch. Cosimo Kenneri]

AOO Prov. TA - AOO
Class.

PTA/2014/0048359/INT
08/08/2014



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree Protette - Parco Naturale Terra delle Gravine
Protezione Civile

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1119 del - 8 AGO, 2014 Registro Generale

N. 66 del 31/07/2014 Registro di Settore

OGGETTO: Rif. Prat. n. 950 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale demaniale denominato "Torre Mattoni" rivenienti dalle superfici afferenti il villaggio turistico denominato "Torreserena Village" sito in località Marina di Ginosa (TA)- Foglio 143, p.lle 516 - 529 - 526 (sub 1 e 2).

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Premesso che:

- Con istanza prot 30144 del 14.05.2014, l'Ufficio Suap del Comune di Ginosa trasmetteva istanza depositata in data 07.05.2014 di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento rivenienti dal sito destinato a villaggio turistico denominato "Torreserena Village" in località "Torre Mattoni", per conto del legale rappresentante Silvio Maresca della Bluserena S.p.A. Il sito è inquadrato al foglio 143, p.lle 516-529-526 (sub 1 e 2). L'istanza veniva corredata della seguente documentazione in duplice copia:
 - Istanza di AUA con marca da bollo e dati del soggetto richiedente;
 - Domanda di autorizzazione ai sensi del R.R. 26/2013 con allegato versamento delle spese di istruttoria;
 - Relazione tecnica descrittiva;
 - Relazione geologica ed idrogeologica;
 - Relazione circa la vincolistica vigente nell'area di intervento;
 - Planimetria dell'insediamento con reti di smaltimento superfici di dilavamento e particolari impianti di trattamento;
 - Autocertificazione;
 - Inquadramento territoriale ed urbanistico;

- Visure e stralcio catastale;
 - Certificazioni finanziarie;
 - Supporto digitale contenente tutti gli elaborati.
- Nell'ambito dell'iter autorizzativo, venivano trasmesse le valutazioni degli enti al fine dell'acquisizione dei pareri endoprocedimentali. In particolare con nota 79188 del 12.07.2014 la Asl, Servizio di igiene e prevenzione U.O. di Massafra, trasmetteva parere favorevole prettamente sotto il profilo igienico-sanitario, per le opere di cui trattasi, con l'obbligo di dotare le vasche di accumulo delle acque di prima pioggia di un sistema di alimentazione che consente di escludere le stesse a riempimento avvenuto, di dotare le vasche di accumulo delle acque di prima pioggia di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive e di rispettare le zone di rispetto ex art 7 R.R. 26/2013.
 - In relazione al profilo di compatibilità al Piano di assetto idrogeologico della Puglia, il tecnico incaricato dalla Società, atteso che il corpo idrico recettore (Canale demaniale) non è riportato nella cartografia del PAI Puglia, attestava che l'intervento non rientrava tra quelli soggetti agli adempimenti ex artt. 6 e 10 delle N.T.A. del predetto PAI Puglia.
 - Dal punto di visto idraulico la Regione Puglia, Struttura tecnica Provinciale di Taranto, rilasciava il provvedimento di nulla osta, ai fini idraulici, con la Determina Dirigenziale n.223 del 13.05.2014, per i quattro punti di scarico nel Canale demaniale "Torre Mattoni" e contestualmente autorizzava anche l'attraversamento, su detto canale, mediante ponticello in legno.
 - La modalità dell'istanza è quella disciplinata dal DPR 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale). Il rilascio del presente titolo riguarda lo scarico di acque meteoriche di dilavamento, adempimento previsto ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Regolamento Regionale n.26/2013. Dal punto di vista tecnico la fattispecie regolamentare è quella dell'art.5 (Disciplina e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate), che riguarda la gestione ed il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del medesimo Regolamento 26/2013. L'attività svolta nell'insediamento è quella di villaggio turistico, nella quale si svolge altresì ristorazione, l'alloggio di villeggianti, parcheggi dei mezzi e pertanto è da escludersi la presenza di attività elencate all'art. 8, capo II della citata disciplina regionale.
 - La modalità di gestione delle acque di prima pioggia e di dilavamento prevede la presenza di n.4 impianti di trattamento a servizio di una superficie scolante di 43.484 mq. Tale superficie scolante è stata suddivisa in 5 sottobacini e precisamente:
 - Sottobacino A (alloggi del personale, piscina scoperta e solarium, gruppo servizi piazzetta ed area discoteca, tiro con l'arco) – superficie 3635 mq – punto di immissione 1;
 - Sottobacino B (Locali commerciali, struttura coperta per l'intrattenimento, teatro all'aperto, piazza, solarium, Bar, Baby club, area per ginnastica ricreativa, circolo tennis, guardiola, centrali tecnologiche, area sportiva, area carrabile, palazzine residenziali) – superficie 18464 mq – punto di immissione 4;
 - Sottobacino C (Palazzine residenziali, Ristorante, Piazzetta) – superficie 5593 mq – punto di immissione 3;
 - Sottobacino D (Palazzine residenziali, Ristorante, Area carico e scarico – area carrabile) – superficie 6592 mq – punto di immissione 2;
 - Sottobacino E (Parcheggio privato clienti) – superficie 9200 mq – punto di immissione 4.

La portata idrica riveniente dall'intera superficie scolante è pari a 264,47 l/sec trattati in n.4 impianti di trattamento nei quali sono garantiti i trattamenti di grigliatura, sedimentazione

(obbligatori) e di disoleazione. Le acque meteoriche di prima pioggia sedimentano in un vasca di accumulo che viene svuotata 48 ore dopo il termine delle piogge. La disoleazione è garantita sia per le aliquote di prima pioggia che per quelle successive, fornendo garanzie sul trattamento anche ben oltre gli obblighi di legge. Il tecnico dichiara, inoltre, che in riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento Regionale n.26 del 2013 circa il riutilizzo delle acque meteoriche trattate, l'insediamento è dotato di una vasca di accumulo di 80 mc che verrà utilizzata per raccogliere le acque meteoriche trattate e successivamente le stesse acque verranno riutilizzate per le necessità irrigue dell'insediamento.

Considerato che:

- la modalità di raccolta trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento afferenti il villaggio turistico denominato "Torreserena Village" sito in località Marina di Ginosa (TA)- Foglio 143, p.lle 516 – 529 – 526 (sub 1 e 2), è conforme a quanto disposto dal Regolamento Regionale n.26/2013 anche in riferimento alla predisposizione di idoneo sistema di riutilizzo delle acque meteoriche trattate al fine della riduzione del prelievo idrico per gli usi irrigui e la riduzione contestuale delle portate allo scarico nel canale colatore.

Visto:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare l'art. 113, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, il quale ha ribadito quanto già previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 152/99, in tema di "Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia";;
- le LL.RR. n. 24/83, 31/95 e 17/00;
- la L.R. n. 6/99 e Deliberazione di G.R. del 26.09.2003, n. 1441;
- il "Regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative nelle Materie Ambientali" approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009";
- Il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- In particolare l'art. 2, comma 7 del Regolamento Regionale n.26/2013 che così recita: "Lo scarico e l'immissione di acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi previsti al Capo II del presente Regolamento, non sono soggetti al rispetto di alcun valore limite di emissione"
- Il Parere igienico sanitario favorevole 79188 del 12.07.2014 del Servizio di igiene e prevenzione U.O. di Massafra;
- La determina dirigenziale della Regione Puglia n.223 del 13.05.2014 con cui viene rilasciato il nulla osta, ai fini idraulici, per lo scarico nel colatore demaniale "Torre Mattoni";
- l'art. 124, comma 1, del D.Lgs n.152/2006 che così recita: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati";
- L'art. 3 del DPR n.59/2013, che impone l'adesione all'Autorizzazione Unica Ambientale ai soggetti destinatari di alcuni titoli abilitativi in materia ambientale tra cui l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e quindi artt. 124 e 125 del medesimo decreto);

Si propone al dirigente di adottare, ai sensi del combinato disposto dall'art 113 del D.Lgs n. 152/2006, DPR n.59/2013 e Regolamento Regionale n.26/2013, l'autorizzazione unica ambientale per lo scarico delle acque meteoriche rivenienti dall'insediamento destinato a villaggio turistico denominato "Torreserena Village" in località "Torre Mattoni" della ditta Bluserena Spa, ubicato al foglio 143, p.lle 516-529-526 (sub 1 e 2), per una superficie di scolante complessiva di circa 43.484 mq, punti di scarico di progetto coordinate:
punto 1: WGS84: 40.4065 N – 16.8664 E.

punto 2: WGS84: 40.4032 N – 16.8625 E.
punto 3: WGS84: 40.4036 N – 16.8625 E.
punto 4: WGS84: 40.4047 N – 16.8644 E.

Si propone altresì di impartire alla società Bluserena Spa, le seguenti prescrizioni/obblighi:

- a) comunicare alla Provincia di Taranto – Settore Ambiente e Aree Protette e all'A.R.P.A. Puglia Dipartimento provinciale di Taranto, la data di attivazione dello scarico (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) ai fini controlli degli organi competenti e come requisito essenziale ai fini dell'efficacia del presente provvedimento;
- b) trasmettere alla Provincia, a firma di tecnico abilitato, certificato di collaudo funzionale delle reti di raccolta e dei sistemi di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche nonché certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto trasmesso in allegato all'istanza di autorizzazione allo scarico. Le certificazioni dovranno essere presentate precedentemente o contestualmente alla comunicazione di attivazione dello scarico, pena l'inefficacia del presente provvedimento;
- c) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate, dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche di dilavamento ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc);
- d) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza; l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette, vasche di raccolta, pozzetti, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi all'impianto dovranno essere annotati su un quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino. Nel caso in cui l'impianto venga sottoposto ad interventi manutentivi tali da comprometterne la funzionalità depurativa, le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere gestite come rifiuti liquidi ai sensi della parte IV del D.Lgs n. 152/2006 fino al completamento di detti interventi. Tale circostanza dovrà essere comunicata alla Provincia di Taranto e all'ARPA Puglia – D.A.P. di Taranto;
- e) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dell'immissione e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Taranto e delle altre strutture di controllo;
- f) dovranno essere implementati e mantenuti efficienti nel tempo, tutti gli accorgimenti di natura tecnica finalizzati ad evitare che le acque meteoriche di dilavamento, prima del trattamento, vengano sversate in aree permeabili (es. aree a verde), oppure esternamente alle relative superfici scolanti, nonché si dovrà evitare che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, non si riversino, per tracimazione, sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità stradale. Pertanto le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere esclusivamente veicolate all'impianto depurativo.
- g) di stabilire che la ditta Bluserena Spa, nelle more dell'esercizio dello scarico, in applicazione a quanto disposto dall'art. 16, comma 4, del Regolamento Regionale n.26 del 09/12/2013, dovrà realizzare le opere afferenti il riutilizzo delle acque meteoriche trattate ai fini irrigui, così come da progetto, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzativo da parte del SUAP del Comune di Ginosa.
- h) di stabilire, ai sensi dell'art 7 del R.R. 26/2013, che richiama il Regolamento Regionale n. 12 del 16 giugno 2011, gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo

non possono avvenire a meno di 200 (duecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a consumo umano. Pertanto la Società Bluserena Spa, così come previsto al citato art.7 del R.R. 26/2013, dovrà adeguatamente segnalare le zone di rispetto mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici. A tal fine il titolare della presente autorizzazione allo scarico, è tenuto a dare informazione della localizzazione del punto di scarico e della relativa zona di rispetto al Sindaco del Comune interessato, all'ARPA competente per territorio, all'ASL competente per territorio.

- i) di stabilire che l'A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 2, del R.R. n. 26/2013, dovrà svolgere l'attività di controllo;
- j) L'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche rilasciata ai sensi del combinato disposto dall'art.113 e 124 del d.Lgs n.152/2006 e Regolamento Regionale n.26/2013 ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento da parte del SUAP competente ai sensi del DPR 59/2013 che disciplina l'autorizzazione unica ambientale.
- k) di precisare che il presente titolo autorizzativo è riferito esclusivamente allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento trattate nel Canale demaniale "Torre Mattoni" rivenienti dalle superfici scolanti di progetto afferenti al Villaggio turistico "Torreserena Village", e non ricomprende gli eventuali scarichi di reflui di natura domestica o industriale presenti all'interno del comprensorio medesimo, ivi compreso gli eventuali reflui derivati da operazioni di lavaggio, per i quali dovrà essere inoltrata specifica autorizzazione allo scarico e/o prevedere altre forme di gestione. A tal fine, dovrà essere evitata ogni forma di commistione tra acque meteoriche di dilavamento ed eventuali reflui di qualsiasi natura.
- l) di stabilire che, a seconda della gravità dell'infrazione e ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al combinato disposto dall'art.21 del R.R. 26/2013 e D.Lgs n. 152/06 Titolo V Parte III, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla presente determinazione e comunque in caso di violazione della vigente normativa in materia ambientale da parte della Società di cui trattasi, in special modo in conseguenza dei controlli che saranno effettuati dagli organi di vigilanza, si procederà alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 130 del D.Lgs n. 152/06;
- m) di stabilire che la Ditta di cui trattasi dovrà comunicare a questa Provincia qualsiasi variazione che dovesse intervenire nell'assetto impiantistico e/o gestionale, ancorché non sostanziale, nonché ogni variazione inerente l'assetto societario;
- n) di adottare il presente titolo autorizzativo ai soli fini ambientali ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006, del DPR n.59/2013 e del Regolamento Regionale n.26 del 09/12/2013, fatto salvo ogni altro prescritto nulla osta, parere, concessione, permesso, valutazione, licenza o altro secondo la specifica normativa di riferimento. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
- o) di precisare altresì che l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dovrà avvenire con la tempistica prevista dall'art.5 del d.Lgs n.59/2013;
- p) di trasmettere il presente atto al SUAP di Ginosa (TA) per la predisposizione del provvedimento conclusivo di A.U.A. da rilasciare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 59/2013;
- q) di precisare che il SUAP dovrà trasmettere copia del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta istante, agli Uffici Comunali competenti, all'Amministrazione Provinciale di Taranto Settore Ambiente ed agli altri enti competenti in materia ambientale, in particolare:
 - Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Taranto;
 - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
 - Polizia Provinciale di Taranto – Sezione Ambiente;

- Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce;
- Comando Provinciale G.di F. di Taranto;

“Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i., attesta di avere regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90.”

F.to L' Istruttore Direttivo Tecnico
Ing. Aniello Polignano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- letta la relazione d’ufficio;
- visto il vigente “Regolamento provinciale di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente” approvato con Del. di G.P. n. 470 del 17.12.2004;
- l’art. 107 della L. 267 del 18.08.00 (TUEL);

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;
- non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D. Lgs. 196/’03

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi del DPR 59/2013, l’autorizzazione unica ambientale per lo scarico delle acque meteoriche rivendenti dall’insediamento destinato a villaggio turistico denominato “Torreserena Village” in località “Torre Mattoni” della ditta Bluserena Spa, ubicato al foglio 143, p.lle 516-529-526 (sub 1 e 2), per una superficie di scolante complessiva di circa 43.484 mq, punti di scarico di progetto coordinate:
 - punto 1: WGS84: 40.4065 N – 16.8664 E.
 - punto 2: WGS84: 40.4032 N – 16.8625 E.
 - punto 3: WGS84: 40.4036 N – 16.8625 E.
 - punto 4: WGS84: 40.4047 N – 16.8644 E.
2. di sottoporre la ditta Bluserena spa alle seguenti prescrizioni/obblighi:
 - a) comunicare alla Provincia di Taranto – Settore Ambiente e Aree Protette e all’A.R.P.A. Puglia Dipartimento provinciale di Taranto, la data di attivazione dello scarico (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) ai fini controlli degli organi competenti e come requisito essenziale ai fini dell’efficacia del presente provvedimento;
 - b) trasmettere alla Provincia, a firma di tecnico abilitato, certificato di collaudo funzionale delle reti di raccolta e dei sistemi di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche nonché certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto trasmesso in allegato all’istanza di autorizzazione allo scarico. Le certificazioni dovranno essere presentate precedentemente o contestualmente alla comunicazione di attivazione dello scarico, pena l’inefficacia del presente provvedimento;
 - c) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate, dovranno essere

- tali da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche di dilavamento ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc);
- d) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza; l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette, vasche di raccolta, pozzetti, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi all'impianto dovranno essere annotati su un quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino. Nel caso in cui l'impianto venga sottoposto ad interventi manutentivi tali da comprometterne la funzionalità depurativa, le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere gestite come rifiuti liquidi ai sensi della parte IV del D.Lgs n. 152/2006 fino al completamento di detti interventi. Tale circostanza dovrà essere comunicata alla Provincia di Taranto e all'ARPA Puglia – D.A.P. di Taranto;
 - e) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dell'immissione e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Taranto e delle altre strutture di controllo;
 - f) dovranno essere implementati e mantenuti efficienti nel tempo, tutti gli accorgimenti di natura tecnica finalizzati ad evitare che le acque meteoriche di dilavamento, prima del trattamento, vengano sversate in aree permeabili (es. aree a verde), oppure esternamente alle relative superfici scolanti, nonché si dovrà evitare che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, non si riversino, per tracimazione, sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità stradale. Pertanto le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere esclusivamente veicolate all'impianto depurativo.
 - g) di stabilire che la ditta Bluserena Spa, nelle more dell'esercizio dello scarico, in applicazione a quanto disposto dall'art. 16, comma 4, del Regolamento Regionale n.26 del 09/12/2013, dovrà realizzare le opere afferenti il riutilizzo delle acque meteoriche trattate ai fini irrigui, così come da progetto, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzativo da parte del SUAP del Comune di Ginosa.
 - h) di stabilire, ai sensi dell'art 7 del R.R. 26/2013, che richiama il Regolamento Regionale n. 12 del 16 giugno 2011, gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 200 (duecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a consumo umano. Pertanto la Società Bluserena Spa, così come previsto al citato art.7 del R.R. 26/2013, dovrà adeguatamente segnalare le zone di rispetto mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici. A tal fine il titolare della presente autorizzazione allo scarico, è tenuto a dare informazione della localizzazione del punto di scarico e della relativa zona di rispetto al Sindaco del Comune interessato, all'ARPA competente per territorio, all'ASL competente per territorio.
 - i) di stabilire che l'A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 2, del R.R. n. 26/2013, dovrà svolgere l'attività di controllo;
 - j) L'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche rilasciata ai sensi del combinato disposto dall'art.113 e 124 del d.Lgs n.152/2006 e Regolamento Regionale n.26/2013 ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento da parte del SUAP competente ai sensi del DPR 59/2013 che disciplina l'autorizzazione unica ambientale.

- k) di precisare che il presente titolo autorizzativo è riferito esclusivamente allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento trattate nel Canale demaniale "Torre Mattoni" rivenienti dalle superfici scolanti di progetto afferenti al Villaggio turistico "Torreserena Village", e non ricomprende gli eventuali scarichi di reflui di natura domestica o industriale presenti all'interno del comprensorio medesimo, ivi compreso gli eventuali reflui derivati da operazioni di lavaggio, per i quali dovrà essere inoltrata specifica autorizzazione allo scarico e/o prevedere altre forme di gestione. A tal fine, dovrà essere evitata ogni forma di commistione tra acque meteoriche di dilavamento ed eventuali reflui di qualsiasi natura.
- l) di stabilire che, a seconda della gravità dell'infrazione e ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al combinato disposto dall'art.21 del R.R 26/2013 e D.Lgs n. 152/06 Titolo V Parte III, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla presente determinazione e comunque in caso di violazione della vigente normativa in materia ambientale da parte della Società di cui trattasi, in special modo in conseguenza dei controlli che saranno effettuati dagli organi di vigilanza, si procederà alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 130 del D.Lgs n. 152/06;
- m) di stabilire che la Ditta di cui trattasi dovrà comunicare a questa Provincia qualsiasi variazione che dovesse intervenire nell'assetto impiantistico e/o gestionale, ancorché non sostanziale, nonché ogni variazione inerente l'assetto societario;
- n) di adottare il presente titolo autorizzativo ai soli fini ambientali ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006, del DPR n.59/2013 e del Regolamento Regionale n.26 del 09/12/2013, fatto salvo ogni altro prescritto nulla osta, parere, concessione, permesso, valutazione, licenza o altro secondo la specifica normativa di riferimento. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
- o) di precisare altresì che l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dovrà avvenire con la tempistica prevista dall'art.5 del d.Lgs n.59/2013;
- p) di trasmettere il presente atto al SUAP di Ginosa (TA) per la predisposizione del provvedimento conclusivo di A.U.A. da rilasciare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 59/2013;
- q) di precisare che il SUAP dovrà trasmettere copia del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta istante, agli Uffici Comunali competenti, all'Amministrazione Provinciale di Taranto Settore Ambiente ed agli altri enti competenti in materia ambientale, in particolare:
- Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Taranto;
 - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
 - Polizia Provinciale di Taranto – Sezione Ambiente;
 - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce;
 - Comando Provinciale G.di F. di Taranto;

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Roberto Di Giacinto

Il presente atto non richiede il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analogo relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ n. 1611 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

22 AGO. 2014

F.to L'incaricato

F.to Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale

